

- 39.9. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici ed dei lavoratori autonomi, può proporre modificazioni e/o integrazioni al PSC nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 39.10. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, sono causa di risoluzione di diritto ai sensi del punto 62 del presente Disciplinare di Gara.
- 39.11. Ai sensi di quanto previsto all'art. 131 comma 5 del Codice la mancata consegna del piano di cui al punto 40.8 comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed il Contratto eventualmente stipulato.
- 39.12. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori per tutte le imprese operanti nel cantiere.
- 39.13. Ogni modifica del piano di sicurezza dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese operanti in cantiere per accettazione.
- 39.14. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare alla Direzione dei Lavori l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.
- 39.15. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme e le disposizioni di leggi vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, impegnandosi ad adottare, a sua cura e spese, tutte quelle misure e quei provvedimenti all'uopo previsti dalle succitate norme e disposizioni e, comunque, a garantire al meglio la sicurezza e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle esecuzione dell'Opera e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché adeguarsi prontamente a quelle disposizioni che fossero impartite dalle Autorità competenti e dal coordinatore dei Lavori in fase di esecuzione.
- 39.16. L'Appaltatore è responsabile della scrupolosa osservanza delle succitate norme e disposizioni da parte del proprio personale dipendente, nonché dei subappaltatori, impegnandosi ad adottare, in caso di inosservanza, nei confronti degli uni e/o degli altri, i necessari provvedimenti.
- 39.17. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile in caso di infortunio o di danno ricadranno, pertanto, esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerata la Stazione Appaltante.
- 39.18. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate sono causa di risoluzione del Contratto.

40. ULTERIORI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni contrattuali diligentemente, nel rispetto della normativa vigente, delle regole dell'arte, secondo i più elevati standard operativi di settore, sono a carico dello stesso gli oneri e gli obblighi di seguito indicati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 40.1. le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito e la movimentazione dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi degli operai, per opere provvisorie, per strade di servizio, etc.;
- 40.2. le indennità, le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento anche fuori del sito di materiali di risulta nonché di materiale non ritenuto idoneo dall'Appaltatore per l'utilizzo, nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia;
- 40.3. la presa in consegna dell'area di cantiere, nello stato in cui si trova.
- 40.4. L'Appaltatore è tenuto alla redazione di un documento dettagliato (coordinato con la documentazione di sicurezza prevista per legge) relativo alle modalità di accantieramento indicante l'area di cantiere, gli accessi (con riportati gli orari e le modalità di accesso in relazione alle misure di sicurezza previste nell'immobile), gli orari di approvvigionamento materiali, gli spazi per lo stoccaggio dei materiali, le opere provvisorie, le aree per la sosta mezzi, per gli uffici ad uso dell'appaltatore e quelli per la DL, ecc.. Il predetto documento dovrà essere approvato dalla DL prima dell'inizio delle attività di cantiere e sottoposto a nuova approvazione ogni qual volta che ne verranno apportate modifiche.
- 40.5. L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni impartitegli dalla Stazione Appaltante in merito ad ampiezza e limitazioni inerenti l'utilizzabilità delle aree di lavoro. Gli eventuali oneri derivanti dalla possibilità di disporre dell'Opera in tempi successivi in ragione di distinte Consegne dei Lavori sono a carico dell'Appaltatore, che non potrà fare riserva in merito.
- 40.6. Ogni difficoltà e/o maggior onere che potesse derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali limitazioni del traffico stradale e dalla contemporanea esecuzione di lavori esterni al recinto di cantiere sarà a carico dell'Appaltatore.
- 40.7. Le eventuali modifiche alla viabilità di accesso al cantiere ed eventuali limitazioni del traffico stradale dovranno essere preventivamente verificate e comunicate alla Direzione Lavori e altresì alle Amministrazioni competenti; gli oneri per eventuali modifiche delle stessa e/o interventi per regolamentare la viabilità ordinaria in conseguenza di tali modifiche saranno a carico dell'Appaltatore.



- 40.8. Le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli intonaci, pietre, tinteggiature, verniciature etc. dal sole, dalla polvere e di ogni altro agente danneggiante, anche nei periodi di sospensione dei lavori e, in generale, di tutte le misure precauzionali volte a minimizzare la percezione delle attività di cantiere.
- 40.9. L'esecuzione di tutte le prove secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture e secondo quanto il RUP indicherà per verificare la rispondenza di quanto eseguito con le specifiche tecniche e i disegni, anche in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni o Enti competenti in materia.
- 40.10. L'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del RUP ed il loro ripristino.
- 40.11. Nel caso di sospensione dei lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa dell'Opera eseguita, franamenti di materie ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- 40.12. Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera e, pertanto, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero sino alla Consegna anticipata dell'Opera; l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire ogni lavoro e/o fornitura occorrente per le riparazioni ed i ripristini conseguenti predetto obbligo è assunto dal Appaltatore in espressa deroga al disposto dell'art. 1780 del codice civile.
- 40.13. Con riferimento alla pulizia in corso di costruzione l'Appaltatore deve assicurare: a) la pulizia giornaliera dell'Opera in corso di costruzione o già eseguita con lo sgombero giornaliero dei materiali di rifiuto al fine di evitare accumuli qualsiasi genere ed oneri connessi, con particolare riferimento alle aree operative dell'intera superficie coinvolta dai lavori comprese le zone di accesso al cantiere e quelle di passaggio uomini/mezzi.
- 40.14. I materiali residui da lavorazioni o demolizioni - qualificabili quali residui di lavorazioni o demolizioni, costituenti rifiuti - dovranno essere conferiti dall'Appaltatore a discarica autorizzata a riceverli, secondo la classificazione e con le modalità previste dalla normativa vigente, nazionale e regionale, con sopportazione dei relativi oneri.
- 40.15. L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità:
- 40.16. al ricevimento in cantiere, allo scarico, all'immagazzinaggio di materiali, provviste e forniture (siano esse dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante) in aree appropriate o sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall' Appaltatore medesimo e situati nell'interno del cantiere nella più idonea posizione onde evitare qualsivoglia ostacolo alla progressione dei lavori;
- 40.17. ad accettare a proprio carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura, ivi compresa l'esecuzione in più riprese e in più fasi delle diverse categorie di lavoro, che possano risultare dall'obbligo di dover lavorare contemporaneamente ad altre imprese operanti nella medesima area o nelle aree a contorno;
- 40.18. alla custodia e la buona conservazione dell'Opera fino alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero sino alla Consegna anticipata dell'Opera,
- 40.19. a rendere sempre disponibile alla Stazione Appaltante la lista del materiale presente, il relativo stato di conservazione, associandone tipologia e codice identificativo con l'allocatione prevista nella fornitura;
- 40.20. allo sgombero, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dell'Opera, ovvero dalla richiesta della Stazione Appaltante, dei mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere che non siano necessari l'adempimento degli obblighi previsti nel presente appalto. In difetto, e senza necessità di messa in mora, il RUP vi provvederà direttamente, addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente;
- 40.21. alla perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, dell'Opera in ogni sua parte, degli impianti, delle strade e/o piazzali e degli spazi liberi, delle aree di accesso al cantiere e di ogni zona occupata dall'Appaltatore o da esso temporaneamente occupata e/o utilizzata;
- 40.22. ad eseguire la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura, provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna delle opere; in difetto e senza necessità di messa in mora, il RUP vi provvederà direttamente addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente;
- 40.23. a rendere disponibili in formato cartaceo e digitale, secondo le modalità fornite dal RUP: a) qualsiasi documento prodotto durante la progettazione e l'esecuzione dell'Opera (verbali, note, report, ecc.); b) qualsiasi elaborato di progetto prodotto (documenti amministrativi, progetto esecutivo, costruttivo, as built). Tali documenti dovranno essere forniti oltre che cartacei in triplice copia, anche su supporto digitale in versione pdf (non modificabile) e in versione editabile (file dwg, word, excel).

41. INSTALLAZIONE DI CARTELLI INDICATORI

- 41.1. L'Appaltatore deve provvedere all'installazione nel sito indicato dalla Stazione Appaltante, entro 5 giorni dalle operazioni di Consegna dei Lavori, apposito cartellone, indicante:
- 41.2. la denominazione della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore
- 41.3. l'oggetto dell'Appalto;
- 41.4. le generalità del direttore dei lavori;
- 41.5. le generalità dei direttori operativi per i vari settori specialistici



- 41.6. le generalità del Responsabile del Procedimento e del Responsabile dei lavori;
- 41.7. le generalità del Progettista;
- 41.8. i nominativi delle imprese subappaltatrici;
- 41.9. il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- 41.10. le generalità dell'Organo di collaudo in corso d'opera se nominato;
- 41.11. gli estremi dell'autorizzazione edilizia;
- 41.12. l'importo netto contrattuale con evidenziato quello degli oneri della sicurezza;
- 41.13. il tempo contrattuale data di inizio e fine dei lavori;
- 41.14. quant'altro sarà previsto e/o richiesto dalla Stazione Appaltante in base alle leggi vigenti in materia.
- 41.15. Il cartello di cantiere dovrà essere predisposto in conformità alle indicazioni dalla Stazione Appaltante, previo approvazione della DL.
- 41.16. L'Appaltatore è altresì tenuto alla fornitura, all'installazione e al mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei corpi illuminanti per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e, comunque, all'adozione di ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti.

42. SUBAPPALTO

- 42.1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia, di subappalti fermo restando che l'Opera dovrà comunque essere eseguita solo da soggetti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per la categoria dei lavori indicati nel Bando di Gara.
- 42.2. L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20 per cento.
- 42.3. L'Appaltatore deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.
- 42.4. Il RUP sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore dei Lavori in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione.
- 42.5. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.
- 42.6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti della vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.
- 42.7. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione della documentazione di cui all'art. 118 comma 6 del Codice.
- 42.8. Le Parti danno atto che la Stazione Appaltante resta estranea ad ogni rapporto tra i subappaltatori e l'Appaltatore, restando a carico di quest'ultimo l'obbligo di manlevare integralmente la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori ed, in generale, di ogni terzo incaricato dall'Appaltatore per la realizzazione dell'Opera.
- 42.9. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori, fatto salvo quanto previsto all'art. 141 comma 2 del Regolamento.
- 42.10. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro o fornitura affidati.
- 42.11. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste della legge in materia.
- 42.12. L'Appaltatore si impegna a rispettare norme anche più restrittive, che la Stazione Appaltante si riserva di comunicare nel corso dell'Appalto, anche al fine di contrastare ogni pericolo di infiltrazioni mafiose.

43. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO IN OFFERTA

- 43.1. L'Appaltatore dovrà provvedere al completamento del Progetto in Offerta tramite la redazione del Progetto Esecutivo secondo le prescrizioni della Stazione Appaltante e con la predisposizione di tutti gli elaborati e i documenti richiesti dal Codice, dal Regolamento e dalla normativa applicabile in materia, oltre che tutti gli elaborati e i documenti necessari per la richiesta delle autorizzazioni agli Enti competenti.
- 43.2. L'Appaltatore si impegna ad introdurre nel Progetto Esecutivo tutte le integrazioni, perfezionamenti e miglioramenti che il RUP indicherà con particolare ma non esclusivo riferimento alle esigenze sanitarie e ospedaliere al fine di garantire la massima congruità possibile del medesimo progetto alle esigenze della Stazione Appaltante.
- 43.3. Il Completamento del Progetto in Offerta dovrà essere ultimato entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'apposito ordine di servizio con cui il Responsabile del Procedimento ne dispone la redazione (o termine inferire se offerto dall'appaltatore in sede di gara).
- 43.4. Il Responsabile del Procedimento può emettere l'ordine di servizio anche prima della stipulazione del Contratto qualora sussistano ragioni di particolare urgenza; la motivazione dell'urgenza è riportata nell'ordine stesso.



- 43.5. In caso di ritardo nella consegna da parte dell'Appaltatore del Completamento del Progetto in Offerta verrà applicata, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, una penale pari a Euro 300,00= sino ad un massimo di Euro 30.000,00=.
- 43.6. Nel caso il ritardo sia superiore a 15 giorni, si applica quanto previsto al punto 61.1 del presente Disciplinare.
- 43.7. Nei caso in cui il Completamento del Progetto in Offerta avvenga per parti distinte, le penali di cui al precedente capoverso, dovute per il ritardo rispetto ai termini di consegna di ciascuna parte, si applicheranno in proporzione agli importi relativi alla parte di progettazione cui il ritardo si riferisce.
- 43.8. La penale è intesa quale mera sanzione per il ritardo; in aggiunta alla penale, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni sopportati da Stazione Appaltante a causa del ritardo nella consegna della progettazione esecutiva ed a causa del ritardo rispetto al termine di ultimazione dei Lavori.
- 43.9. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, così come gli importi provvisoriamente quantificati a titolo di risarcimento danni, saranno dedotti dal RUP in occasione del certificato di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo.
- 43.10. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, ai fini dell'incameramento degli importi indicati al precedente punto di rivalersi sulla fideiussione di cui al punto 56.5.

44. NORME RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE

- 44.1. L'Appaltatore si impegna ad effettuare tutte le attività inerenti e necessarie per la redazione del Progetto Esecutivo, sotto la sua esclusiva e completa responsabilità, oltre che ad acquisire tutte le approvazioni necessarie, coordinandosi, a tal fine, con il RUP.
- 44.2. Il Progetto Esecutivo, comprensivo del Progetto in offerta e del completamento del Progetto in offerta, deve essere redatto a regola d'arte ed ai sensi della normative applicabili, nel rispetto dei contenuti dei Documenti Contrattuali ed, in particolare, dei Documenti Tecnici e dei Documenti amministrativi.
- 44.3. Il Progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 44.4. Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato in n. 3 copie cartacee, delle quali n.1 (una) copia firmata in originale, nonché in n. 1 copia in formato PDF e n. 1 copia in formato DWG.
- 44.5. Il RUP provvede a verificare il Progetto Esecutivo entro 5 giorni dalla consegna, pervenendo nel medesimo termine alla relativa approvazione. E' facoltà della Stazione Appaltante di prorogare detto termine, in relazione alla necessità di acquisire autorizzazioni o assensi di altre Amministrazioni/Enti sulla progettazione consegnata.
- 44.6. Il suddetto termine (eventualmente prorogato) è sospeso qualora il RUP prescriva integrazioni e/o modifiche alla progettazione presentata anche in relazione alle richieste formulate dagli altri soggetti preposti al suo controllo, approvazione e/o autorizzazione, o comunque interessati dalla realizzazione dell'Opera.
- 44.7. L'Appaltatore è tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni richieste e a fornire la relativa documentazione tecnico-progettuale entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero nel maggior termine fissato dal RUP. Dalla nuova consegna effettuata dall'Appaltatore, decorre, per la rimanente parte, il termine per verifica/approvazione della progettazione. In ogni caso, da tale data di consegna, sono attribuiti al RUP almeno 20 giorni per l'approvazione della progettazione.
- 44.8. Il RUP, anche attraverso professionisti a tal fine incaricati, può seguire la redazione del Progetto Esecutivo per verificarne la corretta elaborazione. A tal fine, il RUP ha accesso ai luoghi ove si svolge la progettazione, che l'Appaltatore ha l'obbligo di indicare. Ove il RUP riscontri carenze o inosservanze nella progettazione rispetto alle norme e criteri applicabili, ne dà avviso all'Appaltatore e alla Direzione Lavori, impartendo, se del caso, le opportune prescrizioni, cui l'Appaltatore dovrà attenersi.
- 44.9. L'approvazione del Progetto Esecutivo, le eventuali richieste di modifica degli elaborati progettuali, nonché prescrizioni richieste della Stazione Appaltante non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilità per l'Appaltatore, il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile della progettazione.
- 44.10. L'Appaltatore si impegna ad introdurre nel progetto le modifiche non sostanziali sui lavori richiesti dalla Stazione Appaltante e/o dagli Enti/Amministrazioni competenti senza che ciò comporti in nessun caso maggiori oneri per la Stazione Appaltante medesima.
- 44.11. L'elenco prezzi e il computo metrico estimativo non avranno, nell'ambito del Contratto, alcuna valenza negoziale né costituiranno per l'Appaltatore, a qualsivoglia titolo, parametri di riferimento per la valutazione dei lavori eseguito o da eseguirsi.
- 44.12. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di valutare il contenuto degli elaborati progettuali provvedendo, se del caso, ad apportarvi modifiche o integrazioni.

45. GESTIONE DEI LAVORI

- 45.1. L'Appaltatore dà esecuzione ai lavori assicurando, tra l'altro,
- 45.1.1. la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, con gli impianti nel numero e potenzialità necessari per garantire l'esecuzione degli stessi nel rispetto del programma esecutivo vigente e dei tempi contrattuali nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti;



- 45.1.2. che le aree di cantiere vengano opportunamente segnalate e protette in modo da impedire l'accesso di estranei e garantire l'incolumità di persone e mezzi operanti;
- 45.1.3. la formazione dei percorsi (sanitari e di supporto), non interferenti all'attività di cantiere e necessari a garantire la continuità dell'attività sanitaria nel Presidio Ospedaliero;
- 45.1.4. le sistemazioni e gli adattamenti generali occorrenti per l'adeguamento ad eventuali mutate condizioni operative a contorno o per richieste pervenute da soggetti esterni ed approvate dalla Stazione Appaltante;
- 45.1.5. la realizzazione di una rete di terra provvisoria;
- 45.1.6. la presentazione del progetto relativo agli impianti di cantiere alla Direzione Lavori per l'approvazione almeno 10 giorni prima della consegna delle Aree di cantiere. Tale progetto deve essere aggiornato entro 15 giorni da ogni avvenuto mutamento;
- 45.1.7. la verifica dell'impiantistica esistente in relazione alle esigenze funzionali e progettuali esplicitate nella documentazione di gara;
- 45.1.8. lo smaltimento, ai sensi della vigente normativa, di tutti i prodotti di scarto del cantiere presso le cave individuate nel Progetto Esecutivo;
- 45.1.9. la verifica della compatibilità e relativo adeguamento tra impiantistica proposta, sia provvisoria che definitiva, con i sistemi tecnologici esistenti, valutati compiutamente in sede di progettazione esecutiva;
- 45.1.10. l'utilizzo di tutti i mezzi e/o le misure provvisorie atte a garantire la massima attenuazione in termini di rumore, polvere, sporco prodotto, passaggi in aree promiscue, ecc, delle lavorazioni maggiormente impattanti sulle attività che si svolgono;
- 45.1.11. le idonee misure individuali di protezione, al fine di prevenire i rischi connessi all'esposizione al rumore e/o alle polveri degli addetti ai Lavori, dell'Appaltatore e delle altre ditte autorizzate all'ingresso in cantiere;
- 45.1.12. la pulizia quotidiana del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisorio;
- 45.1.13. la sistemazione dei percorsi di cantiere in modo da rendere sicuri e silenziosi il transito e la circolazione degli eventuali mezzi di cantiere nonché delle persone addette ai lavori;
- 45.1.14. le idonee misure atte a salvaguardare le alberature storiche adiacenti al fabbricato;
- 45.1.15. le idonee misure individuali di protezione, al fine di prevenire i rischi connessi all'esposizione al rumore e/o alle polveri degli addetti ai lavori dell'Appaltatore e delle altre ditte autorizzate all'ingresso in cantiere;
- 45.1.16. eventuali spostamenti di parte del cantiere in caso di motivata richiesta della Stazione Appaltante;
- 45.1.17. il rispetto delle normativa vigente in materia e le prescrizioni delle competenti Autorità;
- 45.1.18. la predisposizione di impalcati e di strutture provvisorie atte a permettere l'accesso ai cavedi impiantistici presenti nell'area di cantiere nonché alla salvaguardia del personale di ditte terze che, previa richiesta della DL, dovranno essere fatte accedere all'area di cantiere;
- 45.1.19. gli oneri per l'eventuale occupazione di aree dove installare l'impianto di cantiere e lo stoccaggio dei materiali;
- 45.1.20. gli oneri per eventuali carico/scarico e movimentazione nonché la messa in esercizio di attrezzature e/o arredi;
- 45.1.21. garantire l'assistenza e l'accesso ai luoghi al personale indicato dalla DL;
- 45.1.22. la predisposizione di idonee scorte (nella misura minima del 5% della quantità prevista in appalto) delle finiture civili ed impiantistiche previste in capitolato che dovranno essere accatastate all'atto della presa in consegna dell'opera in un luogo indicato della DL;
- 45.1.23. è onere dell'Appaltatore consentire l'installazioni di materiale pubblicitario su dette strutture per la durata indicata dalla Stazione Appaltante.
- 45.1.24. All'Appaltatore è fatto divieto di autorizzare visite di estranei all'Opera in corso di esecuzione, ai cantieri di lavoro e alle proprie installazioni, nonché il divieto di effettuare e utilizzare rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, vigilando affinché alcun soggetto terzo abbia accesso al cantiere.
- 45.1.25. In qualunque momento la Stazione Appaltante, previa comunicazione scritta del RUP, riterrà opportuno far accedere al cantiere soggetti terzi per effettuare visite, guide, rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà rendere immediatamente accessibili, con le opportune misure di sicurezza attiva e passive, i luoghi.
- 45.1.26. L'Appaltatore non potrà esporre nel cantiere, né autorizzare ad altri, manifesti propagandistici, reclamistici e politici di qualsiasi genere.
- 45.1.27. L'eventuale costruzione, manutenzione e esercizio di locali e/o spazi ad uso ufficio necessari per il personale dell'Appaltatore sono a completo carico dell'Appaltatore (es. le spese, i contributi, i lavori, le forniture e prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamento degli uffici, nonché i canoni per l'utenza del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per acqua sia potabile che di lavaggio).
- 45.1.28. Sono altresì a completo carico dell'Appaltatore le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali e per il combustibile occorrente per il riscaldamento.
- 45.1.29. Gli obblighi suddetti fanno carico all'Appaltatore fino alla data di presa in consegna dell'Opera.



- 45.1.30. L'Appaltatore assume a proprio carico di spese, contributi, diritti, lavori, forniture, prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dell'Opera, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.
- 45.1.31. L'Appaltatore dovrà costruire e mantenere le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, accessi temporanei e zone pavimentate, passaggi, accessi carrai, reti di fognature, ecc., necessarie per operare nell'ambito del cantiere.
- 45.1.32. L'Appaltatore se necessario assicurerà la costruzione di idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di adeguati edifici in muratura o prefabbricato con sufficiente numero di servizi igienici, spogliatoi, locali con acqua corrente completi di lavabi e docce; il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
- 45.1.33. La costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori, forniture e prestazioni dovranno essere realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone e cose. Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa vigente.

46. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E PIANO DI QUALITÀ

- 46.1. Unitamente al Progetto Esecutivo e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predisporre e consegna alla DL:
- il Piano di qualità relativo ai lavori, ai sensi della norma ISO 9001:2000;
 - il Piano Ispezioni e Prove;
 - le indicazioni per la gestione delle non conformità;
 - il Programma esecutivo dei lavori elaborato, in relazione alle proprie tecnologie ed alla propria organizzazione lavorativa.
- 46.2. Tale Programma dovrà tenere conto della necessità di procedere ai Lavori secondo le modalità e tempistiche indicate nei documenti di gara nonché recepire tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel Contratto e nei documenti amministrativi posti a base di gara.
- 46.3. Il Programma esecutivo deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa le date di inizio/fine del periodo di esecuzione, la stima di ore di manodopera da impiegare e l'organico previsto per l'esecuzione delle attività nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve altresì essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.
- 46.4. Il Programma esecutivo deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni dal ricevimento. In ipotesi in cui il RUP richieda modifiche, l'Appaltatore dovrà ripresentare il programma con le modifiche richieste entro il successivo termine di 15 giorni dalla richiesta e, dalla data di tale consegna, decorrerà un nuovo termine di giorni 7 per l'approvazione da parte del RUP.
- 46.5. Con cadenza periodica, l'Appaltatore predisporre e consegna al Direttore dei Lavori i seguenti documenti in formato cartaceo e su supporto informatico (pdf ed editabile):
- gli aggiornamenti successivi del Piano di Qualità con cadenza almeno semestrale;
 - gli aggiornamenti successivi del Piano Ispezioni e Prove con cadenza almeno trimestrale.
- 46.6. La documentazione deve essere approvata dal Direttore dei Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni dal ricevimento. In ipotesi in cui il RUP richieda modifiche, l'Appaltatore dovrà ripresentare la suddetta documentazione con le modifiche richieste entro il successivo termine di 15 giorni dalla richiesta e, dalla data di tale consegna, decorrerà un nuovo termine di giorni 7 per l'approvazione da parte del RUP.
- 46.7. Il programma esecutivo, approvato in via definitiva, impegna al rispetto di tutti i termini in esso indicati. Resta inteso che le modifiche introdotte su richiesta del RUP in fase di approvazione in nessun caso comporteranno esonero di responsabilità per l'Appaltatore il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del rispetto dei tempi previsti.
- 46.8. Tale programma dovrà tenere conto della necessità di procedere ai Lavori nel secondo le modalità e tempistiche indicate nei documenti di gara nonché recepire tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nelle Schema di Contratto e nei documenti amministrativi posti a base di gara.
- 46.9. Il Programma esecutivo deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa le date di inizio/fine del periodo di esecuzione, la stima di ore di manodopera da impiegare e l'organico previsto per l'esecuzione delle attività nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve altresì essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.
- 46.10. Tale programma dovrà essere sviluppato con il programma software che verrà indicato dal direttore dei lavori. Il Programma esecutivo deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni dal ricevimento. In ipotesi in cui il RUP richieda modifiche, l'Appaltatore dovrà ripresentare il programma con le modifiche richieste entro il successivo termine di 15 giorni dalla richiesta e, dalla data di tale consegna, decorrerà un nuovo termine di giorni 7 per l'approvazione da parte della Stazione Appaltante



- 46.11. L'Appaltatore dovrà costantemente verificare che il Programma esecutivo sia in accordo con il reale andamento delle lavorazioni. Qualora emerga un ritardo nello sviluppo delle lavorazioni che possa pregiudicare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti, fermo restando l'applicazione del punto 53 e punto 62 del presente Disciplinare, l'Appaltatore dovrà, previa approvazione del RUP, modificare il programma esecutivo in modo da assicurare il rispetto di tale tempo. Ogni modifica del programma esecutivo dovrà essere sottoposta all'approvazione del RUP, il quale si esprimerà per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.
- 46.12. Fermo restando l'applicazione del punto 53 e del punto 62 del presente Disciplinare, qualora la Stazione Appaltante ritenga che l'andamento delle lavorazioni non proceda in accordo con il programma esecutivo, ovvero ritenga che sia necessario modificare od integrare detto programma ai fini della miglior esecuzione dei lavori, inviterà l'Appaltatore ad elaborare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti anche tramite l'incremento della mano d'opera, della struttura organizzativa e dei mezzi d'opera. Entro 7 giorni dalla richiesta, l'Appaltatore sottoporrà all'approvazione del RUP le modifiche elaborate, il quale si esprimerà per iscritto entro 7 giorni dal ricevimento delle stesse.

47. SOSPENSIONE DEI LAVORI

- 47.1. La Stazione Appaltante, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'Opera o di parte di essa, qualora ricorrano:
- A. motivi di pubblico interesse;
 - B. comprovate ragioni tecnico-logistiche;
 - C. condizioni di forza maggiore;
 - D. altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, tra cui le situazioni che determinano la necessità di procedere ad una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice.
- 47.2. Nel caso di sospensione generale dei lavori per un periodo ininterrotto non superiore a 180 (centottanta) giorni, l'Appaltatore avrà diritto alla sola proroga dei termini per la realizzazione dei lavori per un periodo pari a quello di sospensione, con esclusione di qualsiasi compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni generali, se più di una, durino per un periodo di tempo superiore a 180 (centottanta) giorni, l'Appaltatore può recedere dal Contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento oltre il suddetto termine, previa esibizione dell' idonea documentazione comprovante detti oneri.
- 47.3. Nell'ipotesi di sospensione parziale dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In predetta ipotesi, l'Appaltatore avrà diritto al solo differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsti nello stesso periodo secondo il programma esecutivo redatto dall'Appaltatore.
- 47.4. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni fatto e circostanza di cui venga a conoscenza, che potrebbe provocare una sospensione dei lavori. In nessun caso, l'Appaltatore potrà unilateralmente sospendere o rallentare la prosecuzione dei lavori. Ove l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nei termini previsti per cause a lui non imputabili, può chiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto al suddetto termine. La risposta in merito all'istanza di proroga a resa dal Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

48. CONSEGNA DEI LAVORI

- 48.1. La Consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del Progetto esecutivo, la quale conterrà anche la convocazione dell'Appaltatore per la consegna medesima. Qualora nel giorno stabilito e comunicato l'Appaltatore non si presenti per la Consegna dei lavori, Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente detto termine è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto ed incamerare la cauzione.
- 48.2. Il Termine di Ultimazione dell'Opera decorre comunque dalla data della prima convocazione.
- 48.3. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla Consegna dei Lavori mediante successivi Verbali di Consegna. In tale ipotesi, il Verbale di Consegna indica quali lavorazioni l'Appaltatore deve immediatamente iniziare e i tempi di esecuzione delle stesse, desunti dal programma esecutivo dei lavori. L'eventuale Consegna in più parti dei lavori non darà diritto ad alcuna revisione del corrispettivo, risarcimenti e/o indennizzi a qualsivoglia titolo a favore dell'Appaltatore, che non potrà pertanto iscrivere riserve al riguardo.

49. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE



- 49.1. L'esecuzione dell'Opera deve essere ultimata entro il termine ridotto offerto in sede di gara dall'appaltatore o nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla Consegna dei lavori o, salva l'eventualità di consegna parziale dei lavori di cui al successivo punto 60.
- 49.2. Non potranno essere concesse sospensioni e/o proroghe per gli andamenti stagionali sfavorevoli (avverse condizioni climatiche), di cui già si è tenuto conto nella determinazione del Termine di Ultimazione delle opere di cui al precedente comma.

50. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- 50.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nell'Opera quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 132 del Codice lett. a), b), c), d) ed e) e dell'art. 134 del Regolamento.
- 50.2. Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), e d) le varianti in corso d'opera potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore o proposte dall'Appaltatore.
- 50.3. In tali ipotesi, entro 10 giorni o altro termine concordato tra le Parti, l'Appaltatore provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari con l'indicazione delle relative quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e la valutazione dell'importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dei prezzi di cui al computo metrico estimativo del Progetto esecutivo.
- 50.4. Qualora nell'elenco dei prezzi di cui al computo metrico estimativo del Progetto esecutivo non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante si procede secondo quanto indicato nell'art. 136 del Regolamento.
- 50.5. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo, ad eccezione dell'incremento dell'importo per la realizzazione dell'Opera a seguito delle varianti introdotte.
- 50.6. Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore medesimo le determinazioni in merito all'autorizzazione della variante.
- 50.7. Nell'ipotesi di cui al punto 1, lett. e) dell'art. 132 del Codice, l'Appaltatore è tenuto a sopportare i costi della nuova progettazione, nonché a risarcire la Stazione Appaltante da qualsiasi danno o pregiudizio da questi subito in relazione agli errori o omissioni progettuali, come definiti all'art. 132 del Codice, sopportando in ogni caso il costo dei lavori per dare esecuzione a detta variante.
- 50.8. Ai sensi dell'art. 132 comma 3, primo periodo del Codice, non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo dei lavori.
- 50.9. Ai sensi dell'art. 132 comma 3, secondo periodo del Codice, sono, infine, ammesse, nel limite del 5% dell'importo per la realizzazione dell'Opera, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto.
- 50.10. A tal fine Stazione Appaltante dovrà dare tempestiva comunicazione all'Appaltatore, indicando le varianti richieste con l'adeguata motivazione ai sensi del Codice.
- 50.11. In tal caso l'Appaltatore dovrà adeguare l'Opera, ivi compresi gli impianti, concordando con la Stazione Appaltante, prima di realizzare tali lavori il relativo importo, calcolato sulla base dell'elenco dei prezzi unitari contenuti nel Progetto esecutivo.
- 50.12. Non sono ammesse varianti in corso d'opera che non rientrino nei casi sopra specificati cosicché l'eventuale esecuzione delle stesse da parte dell'Appaltatore avverrà senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso.
- 50.13. Non sono considerate varianti gli interventi di dettaglio richiesti e finalizzati alla realizzazione dell'Opera secondo la migliore tecnica e la perfetta regola d'arte e le modifiche all'opera richieste dagli enti in sede di approvazione del Progetto esecutivo.

51. PENALI

- 51.1. La penale è intesa quale mera sanzione del ritardo nel raggiungimento di ciascuno dei termini intermedi e dei termini finali riferiti alla progettazione e al completamento dei lavori.
- 51.2. In aggiunta alla penale, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni sopportati dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo nel raggiungimento di ciascuna dei termini intermedi ed a causa del ritardo rispetto al termine di ultimazione dell'Opera.
- 51.3. In caso di ritardo nel raggiungimento di ciascun termine intermedio, si applicherà, per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera come di seguito definita:
- 51.4. Termine di completamento dell'Ultimazione della Progettazione Esecutiva: penale dell' 1 (uno) per mille da applicarsi sull'importo contrattuale;



- 51.5. Termine di completamento dell'Ultimazione dei Lavori: penale dell'1 (uno) per mille da applicarsi sull'importo contrattuale;
- 51.6. Qualora l'Appaltatore completi l'esecuzione delle opere entro i termini previsti, le penali eventualmente applicate ai sensi del precedente comma, saranno restituite dalla Stazione Appaltante, senza interessi, entro 30 giorni dall'emissione del Certificato Collaudo.
- 51.7. Le penali non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale cui si riferiscono. Resta in ogni caso inteso che, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale cui si riferiscono si applica quanto previsto punto 61 (Risoluzione del Contratto) del presente Disciplinare.
- 51.8. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, così come gli importi provvisoriamente quantificati a titolo di risarcimento danni, saranno dedotti dal RUP in occasione del certificato di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo.
- 51.9. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali, di rivalersi sulla fideiussione di cui al successivo punto 55 del presente Disciplinare.
- 51.10. Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a completamento le attività oggetto del Contratto.

52. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

- 52.1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, oltre agli oneri di sicurezza, verrà corrisposto sulla base di stati di avanzamento dei lavori (SAL) secondo le modalità e le condizioni di seguito previste.
- 52.2. I SAL dovranno essere redatti secondo quanto previsto dagli artt. 45 comma 6 e 159 del Regolamento.
- 52.3. Con cadenza bimestrale ed intervenuto SAL pari ad almeno 10% del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori trasmette il SAL al RUP, il quale, ove nulla osti, provvederà ad approvare il SAL e ad emettere il relativo Certificato di pagamento entro il termine di 45 giorni. Detto Certificato è inviato all'Appaltatore per l'emissione della fattura.
- 52.4. Nel Certificato di Pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavori, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti competenti non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento, eventuali inadempienze.
- 52.5. I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni fine mese della data di presentazione delle singole fatture.
- 52.6. L'ammontare della fattura dovrà riportare il 100% dell'avanzamento.
- 52.7. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni della data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro 30 giorni.
- 52.8. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio e della relativa fattura maggiorata dell'IVA, previa prestazione della garanzia fideiussoria ex art. 141 comma 9 del Codice. La garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata secondo lo "Schema tipo 1.4 - DM 12 marzo 2004 n. 123" e cesserà dopo 24 mesi della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 52.9. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del codice civile.
- 52.10. Al termine dei lavori e prima del saldo, nel caso che la Stazione Appaltante temesse la possibilità di richiesta, da parte di terzi, di risarcimento di danni provocati dall'Appaltatore o da suoi incaricati, sarà in onere del RUP pretendere dall'Appaltatore una dichiarazione liberatoria dai predetti terzi.
- 52.11. Tutti i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno subordinati alla presentazione da parte dell'Appaltatore medesimo dei documenti di cui all'articolo 118 del Codice e di idonea documentazione attestante l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, il versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti nonché idonea documentazione attestante la regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori.
- 52.12. L'Appaltatore dovrà altresì produrre documentazione attestante il rispetto, da parte dei subappaltatori, di tutti gli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi contributivi e retributivi.

53. RISERVE

- 53.1. Le riserve dell'Appaltatore, anche nel caso di pregiudizio derivante da asserita colpa grave della Stazione Appaltante o fatti continuativi o da eventi indipendenti ovvero non implicati nelle partite di lavoro riportate nel registro di contabilità, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successive al verificarsi del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.
- 53.2. Le riserve non espressamente confermate nel conto finale si intendono abbandonate.
- 53.3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.



- 53.4. A pena di inammissibilità, esse devono altresì contenere la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.
- 53.5. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incremento rispetto all'importo iscritto.
- 53.6. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
- 53.7. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ex art. 240 del Codice sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del Regolamento.
- 53.8. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del Codice senza che la Stazione Appaltante abbia effettuato il collaudo, l'Appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza.
- 53.9. La Stazione Appaltante deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi 90 giorni.
- 53.10. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Stazione Appaltante deve avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Appaltatore dell'importo offerto, previa emissione di fattura.
- 53.11. Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva ai sensi del presente articolo non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
- 54. CAUZIONE DEFINITIVA**
- 54.1. L'Appaltatore consegna alla Stazione Appaltante la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice e ai documenti di gara, nel rispetto di quanto ivi previsto.
- 54.2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 101 del Regolamento, è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui la Stazione Appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
- 54.3. L'Appaltatore si impegna a prestare tutte le altre cauzioni previste dal Codice e dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di legge nelle forme e con le modalità ivi stabilite della legge.
- 55. GARANZIE ASSICURATIVE**
- 55.1. L'Appaltatore si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate, con le modalità previste dal Codice, dal Regolamento e dal D.M. 123/2004:
- 55.2. polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 129 comma 1 del Codice a copertura:
- 55.2.1. dei danni di esecuzione dei lavori con estensione della garanzia a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi con un massimale pari all'intero valore dell'opera E della responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione dei lavori, il cui massimale sarà pari ad € 5.000.000,00 per sinistro;
- 55.3. polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'art. 129 comma 2 del Codice, a copertura dei rischi correlati a gravi difetti costruttivi delle strutture con limite di indennizzo pari ad € 8.000.000,00;
- 55.4. polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'art. 129 comma 2 del Codice, a copertura della responsabilità civile verso terzi, di massimale per sinistro pari a € 5.000.000,00 per sinistro.
- 55.5. La cauzione definitiva di cui al precedente punto 56.1 decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato Collaudo dell'Opera o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 55.6. L'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, produce, ai sensi dell'art. 111 del Codice e secondo il modello di cui al D.M. 123/2004, idonea polizza assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, a copertura dei rischi derivanti dalle attività di progettazione il cui massimale per sinistro sarà pari a Euro € 1.000.000,00.
- 55.7. Detta polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'Opera.
- 55.8. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Appaltatore che dovrà consegnare alla Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di Consegna dei lavori copia delle predette polizze, unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
- 55.9. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
- 56. ULTIMAZIONE DELL'OPERA**
- 56.1. L'Appaltatore, quando ritiene di aver portato a termine l'Opera, ne deve dare tempestiva comunicazione Alla Stazione Appaltante e alla DL, precisando la data in cui è avvenuta.
- 56.2. L'accertamento dell'ultimazione dei lavori da parte della DL avrà luogo attraverso apposite verifiche ai sensi dell'art. 172 del Regolamento.
- 56.3. Nel Verbale di Ultimazione saranno specificati gli eventuali giorni di ritardo rispetto al termine di ultimazione previsto.



56.4. Le Parti concordano che, una volta ricevuta la comunicazione di ultimazione dell'Opera di cui al punto 57.1, provvederanno in contraddittorio all'effettuazione di prove di funzionamento degli impianti. Dette prove dovranno effettuarsi secondo le modalità e i termini concordati tra le Parti e saranno attestate a mezzo di appositi verbali. Le derivate spese saranno sostenute dall'Appaltatore. Il risultato positivo delle predette prove costituisce condizione per l'accertamento dell'ultimazione delle opere.

57. COLLAUDO

- 57.1. Per l'espletamento delle operazioni di collaudo, in corso d'opera e finale, la Stazione Appaltante provvederà a nominare, entro 30 giorni dalla data prevista per la Consegna dei lavori, l'Organo di Collaudo, nel rispetto delle disposizioni del Codice, Regolamento e della L.R. Lombardia n.70/1983.
- 57.2. I costi e gli oneri previsti per lo svolgimento delle operazioni di collaudo sono a carico dell'Appaltatore.
- 57.3. Le operazioni di collaudo finale avranno inizio entro 15 giorni successivi dalla emanazione del Verbale di Ultimazione delle opere comunicazione scritta dell'Appaltatore di ultimazione dell'Opera e, comunque dovranno essere compiute, non oltre 6 mesi dalla data di detto verbale.
- 57.4. Le operazioni di collaudo — in corso d'opera e finale — consistiranno nell'espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica dell'Opera e degli impianti al Progetto esecutivo ed alle pattuizioni contrattuali.
- 57.5. Al fine di agevolare le operazioni l'Appaltatore dovrà fornire all'Organo incaricato del collaudo tutti i documenti dalla stessa richiesti, partecipare alle visite nei giorni stabiliti e comunicati per iscritto all'Appaltatore.
- 57.6. Ultime delle operazioni, l'Organo di Collaudo emetterà, ai sensi del Codice e del Regolamento, il Certificato Collaudo.
- 57.7. Qualora nella visita di collaudo siano riscontrati difetti o mancanze tali da rendere l'opera non collaudabile, si procede ai sensi dell'articolo 202 del Regolamento.
- 57.8. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo l'Organo di Collaudo potrà prescrivere all'Appaltatore le lavorazioni da eseguire, assegnando alto stesso un termine per provvedere; l'Appaltatore provvederà a propria cura e spese a tutti gli interventi ritenuti necessari.
- 57.9. L'Appaltatore è tenuto alla custodia e manutenzione dell'Opera sino all'espletamento delle operazioni di collaudo e all'emissione del relativo certificato.
- 57.10. L'Appaltatore è obbligato entro 20 giorni dalla data di emanazione del Certificato Collaudo a consegnare alla Stazione Appaltante tutti i documenti di seguito elencati:
- ✓ i documenti tecnico-amministrativi specifici: concessione edilizia, documentazione catastale, documentazione autorizzative diverse;
 - ✓ tutti gli elaborati grafici relativi a: progetto esecutivo, schemi impiantistici, as-built, ecc;
 - ✓ l'anagrafica degli elementi tecnici oggetto di manutenzione;
 - ✓ il manuale d'uso e di manutenzione per gli utenti;
 - ✓ il manuale di conduzione della struttura tecnica;
 - ✓ il manuale di manutenzione con riferimento agli elementi tecnici presenti in anagrafica;
 - ✓ il piano di manutenzione ordinaria;
 - ✓ gli interventi di manutenzione straordinaria;
 - ✓ le garanzie di buon funzionamento dalla data del collaudo.
- 57.11. La predetta documentazione – qui elencata a titolo non esaustivo - dovrà essere consegnata in triplice copia, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico.

58. CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE

- 58.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata dell'Opera ovvero di parti di esse, prima che intervenga il collaudo, qualora si verifichino le condizioni di seguito indicate:
- ✓ che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - ✓ che sia stato tempestivamente richiesto, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, a cura del RUP, il certificato di abitabilità o di agibilità di impianti ed opere a rete;
 - ✓ che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - ✓ siano state eseguite le prove previste;
 - ✓ che sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato da allegare al Verbale di Consegna del lavoro;
 - ✓ che siano stati svolti gli atti necessari e sia stata presentata la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia alle Amministrazioni ed Enti competenti.
- 58.2. Onde consentire la presa in consegna anticipata dell'Opera, il RUP è tenuto a richiedere certificato di abitabilità o di agibilità di impianti ed opere a rete.



58.3.A richiesta del RUP, l'Organo di Collaudo procede a verificare la sussistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione o l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza per i terzi, senza inconvenienti per l'Azienda garantendo l'ottemperanza agli obblighi assunti con il presente Contratto, non oltre il termine di 15 giorni dalla richiesta.

58.4.L'Organo di Collaudo redige apposito Verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Appaltatore e dal RUP.

58.5.La Presa in Consegna non incide sul giudizio definitivo sull'Opera o sulle questioni che possano sorgere al riguardo e neppure su eventuali e conseguenti responsabilità a carico dell'Appaltatore.

59. RECESSO DAL CONTRATTO

59.1.La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 134 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

59.2.II decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

59.3.L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, l'Appaltatore a tenuto a consegnare al Committente, entro i successivi 20 giorni, il cantiere, i materiali accettati dalla DL e le opere sino a tale data realizzate.

59.4.I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione dei Lavori prima della comunicazione del preavviso.

59.5.La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.


59.6.L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

60. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

60.1.Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, la Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- il Progetto Esecutivo, come risultante dal Completamento del Progetto Offerta, non è ritenuto meritevole di approvazione;
- conseguimento di un ritardo nella redazione del Completamento del Progetto Offerta superiore a 15 giorni;
- mancata Consegna dei Lavori per causa dell'Appaltatore;
- mancato inizio dei lavori entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla Consegna degli stessi;
- conseguimento di un ritardo nell'esecuzione dell'Opera comportante l'applicazione di penali di un ammontare pari al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale relativo ai lavori di ciascun termine intermedio;
- conseguimento di un ritardo nell'esecuzione dell'Opera comportante l'applicazione di penali di un ammontare pari al 10 per cento dell'intero ammontare netto contrattuale;
- esito negativo del collaudo;
- abbandono del cantiere per oltre 10 giorni naturali consecutivi;
- mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni occorrenti per la realizzazione dei lavori, per fatto imputabile all'Appaltatore;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui ai D.Lgs. n. 81/2008 dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
- non conformità dei beni/impianti forniti ai documenti di Contratto e alle finalità dell'Opera;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- mancata presentazione o rinnovo o rientro delle polizze assicurative;
- reati accertati e revoca dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 135 del Codice e 118 del Regolamento;
- sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nell'Appaltatore ovvero in imprese a qualsivoglia titolo coinvolte nell'esecuzione dei Lavori, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1 DPR n. 252/1998;
- violazione ed inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti punti 38.7,38.8,38.9 e 38.10.

60.2.Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente punto, il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A.R. entro 5 giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Stazione Appaltante stessa.



60.3. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla Stazione Appaltante dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dall'Azienda.

60.4. La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

60.5. In ipotesi di grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni oggetto del Contratto tale da comportare la buona riuscita dei lavori si applicano gli articoli 136 e ss. del Codice e 119 del Regolamento

61. FORZA MAGGIORE

61.1. Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, la Parte il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento dovrà dare comunicazione all'altra entro il termine di 24 (ventiquattro) ore.

61.2. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

- fornire all'altra parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
- porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
- porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;
- informare costantemente l'altra parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
- comunicare senza indugio all'altra parte la cessazione dell'evento.

61.3. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto ad una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.

61.4. Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività di costruzione per un periodo non superiore a 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla predetta comunicazione, l'Appaltatore avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell'Opera pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso o indennizzo.

61.5. Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo di tempo superiore a 180 giorni, l'Appaltatore può recedere dal Contratto. In tal caso, avrà diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione Appaltante.

Lì, 10/05/2010

Il Direttore Dipartimento Patrimonio ed Innovazione Tecnologica

Dott. Mario Noschese

